

**DELIBERA N. 214/06/CONS**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTO PAGAMENTO DELLA  
SANZIONE IN MISURA RIDOTTA DEL PROCEDIMENTO  
SANZIONATORI N. 26/05/TLC AVVIATO NEI CONFRONTI DI  
EUTELIA S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 20,  
LETTERA C) DELLA LEGGE 481/95, PER INOSSERVANZA  
DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2 E DELL'ARTICOLO 19, COMMA  
1 DELLA DELIBERA 9/03/CIR AVENTE AD OGGETTO IL PIANO  
DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE  
TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 20 aprile 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14 della Legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240, ed il relativo Allegato A, recante “ *Modifiche e Integrazioni al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS* ;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTO l'atto del Direttore del Dipartimento Garanzie e Contenzioso, n. 26/05/TLC del 24 ottobre 2005, notificato in data 13 dicembre 2005, con il quale veniva contestata alla società Eutelia S.p.A., con sede in Via P. Calamandrei, 173, 52100 Arezzo, l'inosservanza di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della delibera dell'Autorità n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge 14 novembre 1995 n. 481 in quanto la numerazione 178.4433223, di cui la società in

contestazione detiene la titolarità dei diritti d'uso, non è preceduta da un annuncio fonico sulla tariffa applicata;

VISTA la nota registrata al protocollo dell'Autorità n.0008067, in data 2 marzo 2006, con la quale la società Eutelia S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale c/c 871012 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma attestante il pagamento nei termini, avvenuto in data 15 febbraio 2006, della sanzione in misura ridotta pari ad euro 51.646,00, determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione summenzionato;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

l'archiviazione per intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, del procedimento sanzionatorio n. 34/05/TLC, avviato a carico della società Eutelia S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995 n. 481.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 20 aprile 2006

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola